



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

N. U00209 DEL 3 OTTOBRE 2024

PROPOSTA N. 2172 DEL 2 OTTOBRE 2024

OGGETTO: Modifica al Regolamento di organizzazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

L'anno 2024, il giorno 3 del mese di ottobre, alle ore 12.48, presso la sede del Consiglio regionale del Lazio, in Roma – via della Pisana n. 1301 si è riunito l'Ufficio di presidenza così composto:

Componenti:			Presente	Assente	Votazione
Presidente	Antonello	AURIGEMMA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	favorevole
Vice Presidente	Giuseppe E.	CANGEMI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	favorevole
Vice Presidente	Enrico	PANUNZI	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	-----
Consigliere Segretario	Fabio	CAPOLEI	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	-----
Consigliera Segretaria	Micol	GRASSELLI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	favorevole
Consigliere Segretario	Valerio	NOVELLI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	favorevole

Verbale di seduta n. 27

Con l'assistenza tecnico-giuridica del direttore delegato dott. Fabio Pezone

L'Ufficio di presidenza

Vista la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 (Nuovo Statuto della Regione Lazio) e successive modifiche;

Vista la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale.) e successive modifiche e in particolare il comma 3 dell'articolo 38;

Visto il Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale, approvato con deliberazione dell'Ufficio di presidenza 29 gennaio 2003, n. 3, e successive modifiche, di seguito denominato Regolamento e, in particolare, il capo I e capo V del titolo VI;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e successive modifiche;

Vista la deliberazione 7 giugno 2023, n. U00026 (Cessazione dell'incarico di Segretario generale del Consiglio regionale del Lazio. Conferimento delle funzioni vicarie all'ing. Vincenzo Ialonga);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio regionale del Lazio 28 febbraio 2022, n. 10 con il quale, previa deliberazione dell'Ufficio di presidenza 28 febbraio 2022, n. 22, è stato conferito l'incarico di direttore del servizio "Amministrativo" al dott. Fabio Pezone;

Vista la determinazione 24 marzo 2022, n. A00255 (dott. Federico Punzo. Conferimento dell'incarico di posizione organizzativa connessa alla sezione denominata "Qualità e sicurezza sui luoghi di lavoro", istituita nell'ambito dell'area "Welfare aziendale e servizi al personale, Qualità e sicurezza sui luoghi di lavoro" del servizio "Amministrativo");

Vista la determinazione 21 luglio 2023, n. A00401 (Istituzione delle aree presso il Consiglio regionale del Lazio. Revoca della determinazione 9 febbraio 2022, n. A00138);

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e successive modifiche;

Considerato che la lettera a), comma 1, articolo 304 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

ha abrogato il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;

Considerato altresì che il medesimo decreto legislativo ha ridefinito il quadro organizzativo in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

Ravvisata la necessità di adeguare il Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale alle disposizioni contenute nel d.lgs. 81/08;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) e successive modifiche;

Visto l'articolo 30, comma 3 del Regolamento che dispone la pubblicazione sul sito istituzionale del Consiglio regionale delle deliberazioni dall'Ufficio di presidenza;

DELIBERA

per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono integralmente riportate:

1. di apportare al Regolamento di organizzazione, approvato con deliberazione dell'Ufficio di presidenza 29 gennaio 2003, n. 3, e successive modifiche, le modifiche di cui all'allegato A alla presente deliberazione;
2. di stabilire che le modifiche al Regolamento di organizzazione, di cui al punto 1, entrano in vigore dal giorno successivo a quello della pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (BURL);
3. di trasmettere la presente deliberazione alle competenti strutture per i relativi adempimenti di competenza;
4. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio (BURL) e sul sito internet istituzionale del Consiglio regionale del Lazio.

MODIFICA AL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE

1. Al Regolamento di organizzazione approvato con deliberazione dell'Ufficio di presidenza 29 gennaio 2003, n. 3, e successive modifiche, sono apportate le seguenti modifiche:

a) L'articolo 64 è abrogato;

b) L'articolo 65 è sostituito dal seguente:

“Art. 65

(Individuazione del datore di lavoro e delle altre figure previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. Ai fini della gestione giuridica ed economica dei rapporti di lavoro il datore di lavoro è individuato nel direttore del servizio competente in materia di personale.
2. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), di seguito denominato, all'interno del presente Capo, decreto legislativo, il datore di lavoro è individuato nel direttore del servizio competente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.
3. Nei casi di assenza o impedimento del datore di lavoro, le relative funzioni sono svolte dal dirigente al quale sono affidate le funzioni vicarie di direttore del servizio di cui al comma 2.
4. Le funzioni del datore di lavoro sono delegabili alle condizioni e nei limiti di cui agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo.
5. Il “dirigente“ di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo, è individuato nel segretario generale e nei direttori dei servizi del Consiglio regionale.
6. Il “preposto” di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo, è individuato nei dirigenti di area del Consiglio regionale, nonché nei responsabili delle strutture di cui al Titolo II, Capo III del presente regolamento.
7. I dirigenti ed i preposti di cui ai commi precedenti sono coordinati e diretti, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, dal datore di lavoro ed a esso rispondono in caso di inosservanza delle direttive impartite.”;

c) L'articolo 66 è sostituito dal seguente:

“Art. 66

(Decentramento delle funzioni)

1. Il segretario generale ed i direttori dei servizi provvedono agli adempimenti previsti dall'articolo 18, comma 1, lettere b), c), e), f), i), m), p), u) e bb), del decreto legislativo.
2. Il segretario generale ed i direttori dei servizi sono tenuti altresì a vigilare in ordine all'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 19, 20, 22, 23 e 24.

3. Il direttore del servizio competente in materia di lavori edili ed impiantistici, nonché di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili e degli impianti, provvede, con proprie risorse, agli interventi strutturali e manutentivi necessari per assicurare la sicurezza dei locali, delle aree esterne e degli edifici sedi di lavoro del Consiglio regionale, compresi quelli cui all'articolo 18, comma 3, nonché alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei macchinari e delle attrezzature in essi contenute.
4. Gli obblighi di cui all'articolo 26 del decreto legislativo sono attribuiti ai direttori committenti, i quali trasmettono al datore di lavoro il documento di cui al comma 3 del medesimo articolo.”;

d) L'articolo 67 è sostituito dal seguente:

“Art. 67

(Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, medico competente e consulenti)

1. Per lo svolgimento dei propri compiti il datore di lavoro si avvale di un'apposita area, nell'ambito della quale operano il servizio di prevenzione e protezione ed il relativo responsabile, nonché il medico competente.
2. Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione ed il medico competente devono essere in possesso dei requisiti previsti dal decreto legislativo e dalle disposizioni ad esso collegate.
3. Per lo svolgimento della propria attività, il datore di lavoro può avvalersi, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 319 del presente regolamento, di esperti e consulenti esterni al Consiglio in possesso delle conoscenze professionali necessarie per integrare l'azione di prevenzione e protezione, in conformità alla normativa vigente in materia.
4. Il datore di lavoro provvede alla redazione del documento relativo alla valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del decreto legislativo, sentiti i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, avvalendosi del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e del medico competente.”;

e) L'articolo 68 è abrogato;

f) L'articolo 69 è sostituito dal seguente:

“Art. 69

(Primo soccorso)

1. Ai sensi e per gli effetti di cui al decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388, il Consiglio regionale del Lazio è classificato ente di gruppo B.”;

g) Al comma 2 dell'articolo 70, le parole: “dall'articolo 18, comma 6, del d. lgs. 626/1994” sono sostituite dalle seguenti: “dall'articolo 47, comma 7, lettera b) del decreto legislativo”;

h) L'articolo 71 è sostituito dal seguente:

“Art. 71

(Informazione e formazione dei lavoratori)

1. Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione sulle materie di cui all'articolo 36 del decreto legislativo.
2. Il datore di lavoro provvede altresì alla formazione delle figure di cui all'articolo 65, commi 5 e 6, degli incaricati della gestione dell'emergenza, dei lavoratori e dei loro rappresentanti nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo e dalle disposizioni ad esso collegate.”;

i) L'articolo 72 è sostituito dal seguente:

“Art. 72

(Obblighi dei lavoratori)

1. Ogni lavoratore è tenuto a prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, sulle quali ricadono gli effetti delle proprie azioni o omissioni, conformemente alla propria formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
2. Il lavoratore è in particolare tenuto al rispetto degli obblighi previsti dall'articolo 20 del decreto legislativo.
3. Il lavoratore è altresì obbligato a dare immediata notizia di qualsiasi infortunio che gli accada, anche se di lieve entità, al datore di lavoro, in ottemperanza alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.1124.
4. Il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente articolo comporta l'applicazione delle sanzioni disciplinari previste all'articolo 335.”;

j) Gli articoli 73 a 74 sono abrogati;

k) Al comma 3 dell'articolo 205, le parole: “d. lgs. 626/1994” sono sostituite dalle seguenti: “d. lgs. 81/2008”;

l) Al comma 4 dell'articolo 206, le parole: “d. lgs. 626/1994” sono sostituite dalle seguenti: “d. lgs. 81/2008”;

m) Al comma 8 dell'articolo 225, l'ultimo periodo è soppresso;

n) Al comma 8 dell'articolo 227, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: “In ogni caso è assicurata al dipendente in telelavoro la pluralità delle informazioni, dei rapporti e delle opportunità professionali, formative e sindacali anche al fine di evitare rischi di isolamento ed estraniamento.”;

o) Al comma 1 dell'articolo 353, le parole: “19 del d. lgs. 626/1994” sono sostituite dalle seguenti: “50 del d. lgs. 81/2008”.